

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000480 02.05.2017

|-----|-----|
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI
ETA' E RIDETERMINAZIONE DELLA DECORRENZA DELLA CESSAZIONE
DAL SERVIZIO DELLA SIG.RA FRANCA SANTACROCE INFERMIERE
GENERICO (CAT. Bs) - PROVVEDIMENTI RELATIVI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Considerato che con deliberazione n.541 del 22.06.1987 l'ex USSL n.9 di Saronno aveva preso atto delle dimissioni volontarie rassegnate a far tempo dal 1° ottobre 1987 dall'infermiera generica a tempo indeterminato Sig.ra Franca Santacroce nata il 18.10.1952, disponendone il contestuale collocamento a riposo a domanda;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Riscontrata la successiva deliberazione n.1611 del 13.12.1996 con la quale l'ex Azienda USSL n.4 di Saronno, su specifica istanza dell'interessata, aveva disposto la riammissione in servizio della Sig.ra Franca Santacroce a far tempo dall'1/1/1997;

Visto l'art. 63 del R.D.L. 3 marzo 1938, n.680 convertito in Legge 9 gennaio 1939, n.41, che stabilisce che il dipendente cessato dal servizio con diritto a pensione che, per qualsiasi causa, riprenda servizio presso lo stesso o altro ente è nuovamente soggetto all'iscrizione obbligatoria ai fini pensionistici;

Dato atto che la S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali ha riscontrato, inoltre, dalla documentazione risultante agli atti che la Sig.ra Santacroce non si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 2 del D.P.R. 5 giugno 1965, n.758, di ricongiungere, ai fini di un unico trattamento di quiescenza, il nuovo servizio con quello precedentemente prestato;

Richiamato l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.503, successivamente modificato dall'art. 11, comma 1 della Legge 23 dicembre 1994, n.724 che aveva stabilito in 65 anni il requisito anagrafico necessario per il collocamento a riposo per limiti di età per i dipendenti della Pubblica Amministrazione;

Vista la normativa in materia pensionistica nel tempo succedutasi e ancora vigente al 31 dicembre 2011 che non ha introdotto variazioni in merito ai limiti ordinamentali ed ai requisiti previsti per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;

Considerata in particolare la Circolare n.2 del 08.03.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica che chiarisce, inequivocabilmente, che i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità;

Richiamato, altresì, l'art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125 di interpretazione autentica della sopra citata legge 22 dicembre 2011, n.214;

Visto l'art. 37 del C. C. N..L. 16 settembre 1996 per l'area del Comparto Sanità che individua le cause di estinzione del rapporto di lavoro;

Considerato, anche, l'art. 38 del sopra citato C.C.N.L. 1994/1997 tuttora vigente che al 2° comma stabilisce che in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

compimento dell'età prevista, senza l'obbligo per l'Azienda o Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva;

Ritenuto pertanto di dover stabilire nel 1° novembre 2017 la data di effettiva cessazione dal servizio della Sig.ra Franca Santacroce e ricollocare, contestualmente e dalla stessa data, la dipendente in oggetto in pensione per raggiunti limiti di età;

Viste, infine, le disposizioni in materia di quiescenza del personale dipendente emanate dagli Istituti di Previdenza con particolare riferimento alle circolari n.10/2004 e n.33/2004, in merito alle modalità di pagamento delle pensioni definitive, nonché alla circolare n.7 del 13.01.2008 ed alle note divulgative ed operative n.220 del 8.01.2008, n.45 del 28.04.2008 e n.50 del 7.10.2009 della Direzione Centrale Pensioni;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta pervenuta in data 20/04/2017, registrata al progressivo n.488 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di ricollocare a riposo d'ufficio a decorrere dal 1° novembre 2017, per raggiunti limiti di età, la Sig.ra Franca Santacroce, Infermiere Generico (cat. Bs) a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Saronno;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per le motivazioni indicate in premessa di ricollocare a riposo d'ufficio a decorrere dal 1° novembre 2017, per raggiunti limiti di età, la Sig.ra Franca Santacroce, Infermiere Generico (cat. Bs) a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Saronno;

2° - di corrispondere alla stessa la retribuzione sino alla data di cessazione – se dovuta – nonché i ratei di 13^a mensilità spettanti, previo recupero della eventuale posizione debitoria a carico dell'interessata;


AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)


3° - di incaricare gli uffici competenti a provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la concessione del trattamento pensionistico e previdenziale spettante da parte dell'I.N.P.S. - gestione dipendenti pubblici;

4° - di dare tempestiva comunicazione del presente provvedimento alla dipendente interessata, al Responsabile nonché ai competenti Uffici Aziendali;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)


IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

